

**COMUNE DI BELLINZAGO
LOMBARDO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario

IL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO - Presentazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana

L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (d'ora in poi, *breviter*, UCLAM) è attualmente costituita dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo Martesana. A decorrere dall'1 gennaio 2024 il Comune di Truccazzano non fa più parte dell'UCLAM; quest'ultima con deliberazione di C.U. n. 14 del 26.07.2023 ha preso atto della volontà di recesso manifestata dal Comune con deliberazione di C.C. n. 24 del 19.06.2023.

Per quanto concerne il funzionamento della gestione associata si rileva come i Comuni abbiano trasferito, conformemente a quanto disposto nell'atto costitutivo sottoscritto il 16.06.2016 da tutte le Amministrazioni coinvolte e come risulta nella deliberazione di C.U. n. 9 del 29.09.2016, tutte le funzioni comunali all'UCLAM. Dall'1.11.2016, inoltre, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio presso i Comuni - così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15.09.2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della L. 428/1999 - è stato trasferito all'UCLAM. Con il recesso del Comune di Truccazzano, il personale assegnato all'Ente *de quo* è stato pertanto oggetto di ritrasferimento con effetto dall'1.01.2024.

L'Unione, quale ente locale sovracomunale, ha lo scopo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità e dell'equità. Promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute dei cittadini.

In particolare, l'Unione esercita in gestione associata, per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, c. 27, del D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) conv. con mod. in L. 122/2010. Il conferimento all'Unione di funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell'articolo 15 della L.241/1990 s.m.i.. L'atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali contiene un progetto gestionale idoneo a garantire la continuità dell'azione amministrativa. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona l'attivazione della funzione o del servizio presso l'Unione.

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e del rendiconto dell'esercizio 2023

Con deliberazione n. 52 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, di Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., conformemente a quanto riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) ed approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 20.12.2023.

Successivamente, sono stati emanati i seguenti atti:

- con deliberazione di G.C. n. 5 del 18.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta variazione ai sensi dell'175, c. 5-bis, lett. d), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- con proposta di G.C. n. 18 del 4.04.2024 è prevista variazione ai sensi dell'175, c. 5-bis, lett. d), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- con deliberazione n. 3 del 23.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, di Consiglio Comunale è stata approvata la variazione n. 3 di bilancio di previsione 2024/2026 ex art. 175, D.Lgs. 267/2000 s.m.i, con contestuale applicazione di avanzo;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.04.2024 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 432.173,03 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2023:		432.173,03
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		334.238,33
Fondo perdite società partecipate		1.487,82
Altri accantonamenti		2.690,00
Totale parte accantonata (i)	-	338.416,15
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		58.563,21
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		12.555,26
Altri vincoli		-
Totale parte vincolata (l)	-	71.118,47
Totale parte destinata agli investimenti (m)		-
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	22.638,41

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 D.Lgs. 267/2000). Dato atto che sulla base di quanto statuito dal comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti ed di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

3) Le verifiche interne

Con nota trasmessa in data 11.06.2024, il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Settore di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

La salvaguardia degli equilibri attiene alla fase gestionale (impegni/accertamenti) dell'esercizio di Bilancio 2024, pertanto si rende necessario procedere con un'attenta analisi, tenendo conto dei riscontri pervenuti dai Responsabili di Settore, degli equilibri di competenza, cassa, gestione dei residui nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

3.1) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di Bilancio *ex art* 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, è volto a verificare (ed eventualmente aggiornare) se gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione sono adeguati. Il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo

Dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione ad oggi sono emerse situazioni che meritano di essere analizzate singolarmente:

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

L'art. 1 commi 739-783 della L. 160/2019 ha abolito la IUC ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU, la quale ha unificato l'IMU e la TASI.

Nel bilancio di previsione 2024/2026, approvato entro il 31.12.2023, è stata prevista l'entrata a titolo di Fondo di solidarietà comunale pari a € 415.000,00. Successivamente è stato reso noto, sul sito del Ministero dell'interno, l'effettiva consistenza dell'entrata *de qua* per € 409.446,34 oggetto di riduzione per effetto del concorso alla finanza pubblica (cd. *spending review*) per € 4.173 come da Decreto Interministeriale del 29.03.2024; oggetto di incremento sino ad € 10.956 per l'anno 2024, € 10.975 per l'anno 2025 ed € 6.718 per l'anno 2026 (nonché € 6.838 per l'anno 2027 ed € 9.413 per l'anno 2028) come disposta alla Conferenza Stato Città del 27 giugno u.s..

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non è stato previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di € 7.720,42.

Entrate derivanti da trasferimenti erariali

Tipologia di risorsa erogata – riferimento normativo	Quantificazione
Contributo a titolo di concorso per il maggiore onere derivante dall'incremento dell'indennità degli amministratori locali – art. 1, cc 583-588, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) FINALITA': trasferimento statale erogato a titolo di concorso per la copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori locali.	€ 21.763,39 per l'esercizio 2024.

Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come tutti gli investimenti siano realizzati dall'Unione in quanto la funzione è stata trasferita.

3.1) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2024 ammonta a € 1.055.368,42 (saldo di diritto) e risulta così

movimentato:Fondo cassa al 1° gennaio 2024	€ 884.399,00
Pagamenti	€ 1.219.470,27
Riscossioni	€ 1.390.439,69
Fondo cassa al 30.06.2024	€ 1.055.368,42

Quanto appena riportato risulta meglio specificato nel verbale di verifica ordinaria di cassa ex art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per quanto concerne i tempi di pagamento, è opportuno rilevare come l'indicatore di tempestività dei pagamenti nonché l'indicatore di ritardo di pagamento - inteso come capacità di smaltire il debito residuo al 31/12 – determinano la necessità di appostare o meno nel prossimo bilancio l'accantonamento a titolo di FGDC. A questo proposito, si rileva come nel corrente bilancio non sia stato accantonato alcunché. L'indicatore registrato sul Portale RGS riporta per:

- il I° trimestre 2024 – 4gg;
- il II° trimestre 2024 – 8gg.

L'Ente pertanto continua ad essere rispettoso delle tempistiche di pagamento.

3.2) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1.01.2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. attoGC n 11 del 19.03.2024) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 683.038,71	Titolo I	€ 1.118.659,31
Titolo II	€ 14.725,00	Titolo II	€ 281.906,28
Titolo III	€ 230.505,52	Titolo III	
Titolo IV	€ 21.344,75	Titolo IV	
Titolo V		Titolo V	
Titolo VI		Titolo VII	€ 44.443,80
Titolo VII			
Titolo IX	€ 43.169,44		
TOTALE	€ 992.783,42	TOTALE	€ 1.445.009,39

Alla data del 16.07.2024 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 544.303,48 (54,82 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 913.260,45 (63,20 %).

Rispetto ai precedenti esercizi si registra un netto miglioramento delle riscossioni in conto residuo (solitamente intorno al 30%).

3.3) Vincoli di finanza pubblica

Tra le numerose novità introdotte con l'entrata in vigore della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la più rilevante è l'abrogazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli Enti Locali. Tuttavia, ai sensi dei commi 819 e 821 Legge di bilancio 2019, a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, come peraltro specificato dalla circolare della RGS n. 3 del 14.02.2019. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione.

Si dà infine atto come i commi 819, 820 e 824, al fine di attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e dispesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 *"Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."* ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 334.238,33, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate di seguito indicate. A questo proposito, si evidenzia come:

- l'accantonamento in sede di rendiconto sia avvenuto considerando la media degli incassi degli ultimi cinque esercizi, volto al raggiungimento del 100%, pur considerando i dati extra-contabili presenti nei bilanci dei singoli comuni per alcune delle annualità pregresse;
- il FCDE si riferisca esclusivamente ai crediti del titolo I – Entrate tributarie - ed una limitata parte del titolo III –Entrate extratributarie - in quanto, a seguito del trasferimento delle funzioni di bilancio dai Comuni all'Unione tutte le entrate extratributarie sono allocate nel bilancio dell'Unione e, conseguentemente, anche il fondo crediti è accantonato nel medesimo bilancio.

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	Tipo calcolo
85	0	1.01.01.76.002	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	0	0	A
123	0	1.01.01.08.002	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	0	0	A
191	0	1.01.01.51.002	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	8.202,84	8.202,84	A
200	0	1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	261.949,74	314.635,49	A
205	0	1.01.01.61.002	TRIBUTO SUI RIFIUTI - SANZIONI E INTERESSI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0	0	A
627	0	3.02.02.01.004	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0	0	A
1100	0	3.01.03.01.003	PROVENTI DAL CONCESSIONARIO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO	0	11.400,00	A

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione 2024/2026 è stato stanziato un accantonamento a titolo di FCDE dell'importo di € 62.270,00 (per tutte le annualità considerate) così determinato:

Codice	Descrizione	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
Bilancio		2024		100,00%	100,00%	
		2025		100,00%	100,00%	
		2026		100,00%	100,00%	
1.01.01.76.002	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	2024	7.000,00	0,00	0,00	A
		2025	0,00	0,00	0,00	
		2026	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	2024	48.000,00	0,00	0,00	A
		2025	40.000,00	0,00	0,00	
		2026	40.000,00	0,00	0,00	

1.01.01.51.002	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	2024	2.000,00	647,80	647,80	A
		2025	2.000,00	647,80	647,80	
		2026	2.000,00	647,80	647,80	
1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	2024	434.000,00	62.062,00	62.062,20	A
		2025	440.000,00	62.920,00	62.920,20	
		2026	440.000,00	62.920,00	62.920,20	
1.01.01.61.002	TRIBUTO SUI RIFIUTI - SANZIONI E INTERESSI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2024	1.000,00	0,00	0,00	A
		2025	1.000,00	0,00	0,00	
		2026	1.000,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.004	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2024	2.000,00	0,00	0,00	A
		2025	2.000,00	0,00	0,00	
		2026	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2024	494.000,00	62.709,80	62.710,00	
		2025	485.000,00	63.567,80	63.568,00	
		2026	485.000,00	63.567,80	63.568,00	

In sede di assestamento il FCDE risulta coerente con gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione 2024/2026 e non necessita di iniziative di adeguamento, come di seguito rappresentato:

VERIFICA ACCANTONAMENTI FCDE

Tipologia Cap. / Art.	Denominazione	Previsione iniziale competenza	FCDE effettivo iniziale	% FCDE iniziale	Previsioni assestate competenza	Totale accertamenti competenza	Totale riscossioni competenza	% FCDE attuale (1)	FCDE effettivo attuale (2)
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	492.000,00	62.710,00	0,00	492.000,00	443.096,67	82.165,04	0,00	0,00
85 / 0	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.509,28	4.509,28	35,58	0,00
123 / 0	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	15.566,16	15.566,16	67,57	0,00
191 / 0	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	2.000,00	647,80	32,39	2.000,00	5.580,32	1.111,29	80,09	1.807,47
200 / 0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	434.000,00	62.062,20	14,30	434.000,00	415.897,39	59.434,79	86,31	62.062,00
205 / 0	TRIBUTO SUI RIFIUTI - SANZIONI E INTERESSI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.543,52	1.543,52	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Totale previsione, accertamenti e riscossioni		494.000,00			494.000,00	443.096,67	82.165,04		
Totale FCDE iniziale parte corrente			62.710,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente				63.869,47	
Totale FCDE iniziale parte conto capitale			0,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale				0,00	
Totale generale FCDE iniziale			62.710,00	Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese				63.869,47	

È doveroso tuttavia tener conto di quanto già espresso dal Collegio di Revisione in sede di rendiconto 2023 e volto ad attenzionare l'Ente ad una più efficiente attività di recupero per le annualità più vetuste.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli

equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con maggiori entrate e minori spese. Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2023 pari a: € 641.803,93.

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonamenti	€ 338.416,15	-	€ 338.416,15
Vincolati	€ 71.118,47	€ 51.943,12*	€ 19.175,35
Destinati a spesa inv.	-	-	-
Liberi	€ 22.638,41	-	€ 22.638,41
TOTALE	€ 432.173,03	€ 51.943,12	€ 380.229,91

*€ 51.671,37 applicati con variazione di arpile u.s.

Dalla tabella sopra riportata si evince come l'avanzo di amministrazione applicato riguardi esclusivamente la quota vincolata conformemente a quanto statuito alla L. 213/2023, art. 1, cc. 506-508.

Note conclusive:

In relazione a quanto sopra si evidenzia come non si renda necessaria l'adozione di eventuali provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. in quanto:

- A) il conto consuntivo, come in premessa specificato, ha chiuso con un avanzo di amministrazione che garantisce tutti gli accantonamenti previsti dalla nuova contabilità armonizzata e senza alcun debito fuori bilancio;
- B) nella gestione di competenza 2024, non risultano disequilibri e violazioni dei vincoli di pareggio finanziario complessivo;
- C) nella gestione dei residui attivi e passivi non emergono nuovi fatti negativi che possano pregiudicare l'equilibrio generale del bilancio;
- D) si ritiene che proiettando i dati al 31 dicembre, intendendo come valore stimato le singole poste iscritte in bilancio, si può prevedere, con sufficiente grado di certezza, che il pareggio tra le entrate e le spese di competenza sarà conseguito e che la gestione residui non influenzerà detto equilibrio. Il risultato di amministrazione non potrà che essere quantomeno di pareggio.

Si raccomanda all'Amministrazione un prudente utilizzo delle risorse finanziarie comprese quelle allocate nell'avanzo di amministrazione.

Bellinzago Lombardo, 16.07.2024

Il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane e
ad interim del Settore Entrate
Dott.ssa Cristina Micheli